



**PROVINCIA
DI PARMA**

**DISCIPLINA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE
SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO**

**Allegato A
del Regolamento per la costituzione e il funzionamento
della Commissione per la determinazione del valore agricolo medio
approvato con atto C.P. n. 64 del 14 settembre 2010**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto disciplina il rimborso delle spese istruttorie dovute alla Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio della Provincia di Parma in attuazione a quanto stabilito con delibera della Giunta regionale n. 750 del 29 maggio 2006, nonché della L.R. n. 37/2002 art. 25 comma 2.4 e ss. mm. e ii.

Art. 2 - Soggetti tenuti al rimborso

1. Sono tenuti al versamento del rimborso i soggetti che richiedono:

- la stima dell'indennità definitiva di esproprio
- la stima dell'indennità urgente di esproprio
- il corrispettivo della retrocessione del bene
- l'indennità per occupazione temporanea.

2. Il rimborso non è dovuto per le richieste di:

- parere per la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione
- determinazioni dell'aumento di valore venale del bene conseguentemente ad illecito edilizio.

Art. 3 - Criteri ed Importi

1. L'entità del rimborso viene determinata sulla base della complessità dell'attività istruttoria posta in essere nel caso di specie: in relazione a detta attività sono perciò attribuiti tre differenti importi quantificati come di seguito:

- spese istruttorie basse € 300
- spese istruttorie medie € 500
- spese istruttorie alte € 800

2. Nel caso in cui la richiesta di intervento da parte della Commissione riguardi più ditte catastali, il rimborso è dovuto per ogni singola ditta.

3. La Commissione attribuisce, a ciascuna pratica evasa, il livello di complessità motivandone le ragioni in modo essenziale. La complessità incontrata nel corso dell'istruttoria è determinata dal numero delle sedute, i sopralluoghi, la ripetitività delle operazioni di stima e quant'altro si valuti comunque opportuno. Tale indicazione deve constare nel provvedimento finale della Commissione.

Art. 4 - Modalità di riscossione

1. Il versamento delle somme dovute – a seguito della comunicazione rivolta al richiedente la determinazione - avviene con le modalità ordinarie previste per la riscossione degli introiti della Provincia.